

## **AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE E DI PROTOTIPI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI CORSI DI MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO**

### **QUESITI FORMULATI**

1. In merito ai criteri di ammissibilità generale delle candidature, il servizio che sarà erogato, si caratterizza per essere un servizio specificamente finalizzato ad assicurare la disponibilità di competenze coerenti ai fabbisogni raccolti dalla stessa Regione, il che di fatto pone il soggetto affidatario come un soggetto che fornisce un servizio alla Regione. Con tale premessa, richiamato:
  - a) l'art.2 del Codice del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione FVG (di cui al decreto n.039/Pres), che esplicita che per evitare situazioni di conflitto d'interessi "nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi l'amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione"
  - b) l'art.4, c.4.1 delle Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par 2.1) Regolamento UE 1303/2013, che esplicita che in fase di valutazione di ammissibilità sia di norma valutata l'assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto/proposta;
  - c) l'art.3 della delibera n.144/2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo pubblico nelle pubbliche amministrazioni" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

***Considerato che tali aspetti, (OMISSIS), sono stati presi in esame all'interno della valutazione di ammissibilità delle candidature (par.9) ma rileviamo anche che il criterio "assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto/proposta" non è oggetto di valutazione, di conseguenza tale criterio riteniamo sia assolutamente inefficace rispetto alle norme di riferimento. Per cui, (OMISSIS), torniamo a chiedere se qualora dovessero emergere conflitti d'interesse o violazioni di merito, l'assenza di specifiche indicazioni non costituiranno in alcun modo premessa o motivazione per la risoluzione del contratto/affidamento?***

2. A differenza del primo avviso, in quello di cui al nuovo decreto, si ravvisa al par. 5 la possibilità che al partenariato possano prendere parte anche soggetti che - ancorché nel loro statuto contemplino la formazione professionale – non siano accreditati e non erogino attività di formazione.

***La costituzione di ATI non composte esclusivamente da soggetti accreditati ai sensi del regolamento vigente è causa di esclusione?***

3. **Al par. 8.1 c.3 si prevede che il referente del comitato di pilotaggio sia persona in possesso di esperienza professionale di almeno 10 anni nel settore di riferimento (Servizi socio assistenziali ed educativi). Considerando che ci sono enti accreditati nel settore da oltre 10 anni, accreditamento che ovviamente viene riconosciuto dall'Amministrazione Regionale, la direzione di un ente con tale esperienza è sufficiente ad assolvere a tale requisito?**
4. In diversi punti dell'avviso si fa riferimento al settore "Servizi socio assistenziali ed educativi", al criterio di selezione 1 si prevede la rilevazione dell'affidabilità del soggetto attuatore sotto il profilo organizzativo e viene richiesta esperienza nei "Servizi socio assistenziali ed educativi". Nel criterio di selezione 2 si restringe il campo e si verifica il possesso di competenze legate ai "servizi sociali e sanitari (corsi OSS e CM)", che come si evince dalla storia di tali percorsi sono stati realizzati da un unico soggetto attuatore da molto tempo.

Considerando che tra il 2010 ed il 2014 i corsi sono stati realizzati da un unico soggetto che ha intenzione di ricandidarsi, tenuto conto che la valutazione prenderà in esame per tutti i componenti del raggruppamento le attività relative ai percorsi dell'area/settore "servizi sociali e sanitari" realizzati nel periodo 2010-2014, in base ai risultati dell'estrazione dei dati presenti nel sistema informativo", e che quindi è detentore dell'unica esperienza esistente, si chiede:

- **Qual è il punteggio minimo assegnato ad un candidato che non ha realizzato nel periodo 2010-2014 attività formative nel settore servizi sociali e sanitari (corsi oss e cm)?**
- **Nella valutazione dell'esperienza servizi sociali e sanitari (corsi oss e cm) può essere contemplata quella di soggetti extra regionali? O l'unica valida è quella conseguita a livello regionale?**
- **Nella valutazione dell'esperienza, proprio in considerazione del fatto che l'accreditamento richiesto è quello dei servizi socio-assistenziali ed educativi è possibile contemplare in modo utile anche quella relativa ad altre attività formative inerenti il medesimo settore di accreditamento?**

\* \* \* \* \*

# **AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE E DI PROTOTIPI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI CORSI DI MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO**

## **RISPOSTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSA:** Preliminarmente preme chiarire il contesto di riferimento della selezione pubblica in questione, richiamando le previsioni del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015".

Il documento distingue tra due diverse procedure aperte di selezione:

a) per l'affidamento di appalti pubblici, da realizzarsi secondo quanto previsto dal Codice dei contratti (Decreto L.gs 163/2006 e DPR 207/2010 – Regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006).

b) per la concessione di sovvenzioni o di contributi, nell'osservanza della legge sul procedimento amministrativo.

La procedura sub a) si applica quando la Regione intende acquistare sul mercato beni o servizi da utilizzare per proprie finalità operative (p.e. servizi di assistenza tecnica, spazi pubblicitari,).

La procedura sub b) si applica quanto la Regione intende perseguire finalità connesse a politiche pubbliche di intervento.

Nel caso in questione non si sostanzia un appalto pubblico bensì una procedura di selezione per la concessione di finanziamenti in forma di contributo, nell'osservanza della legge sul procedimento amministrativo. Nella fattispecie non trova quindi applicazione il Codice dei contratti e la Regione ha opportunamente adottato un apposito Avviso pubblico che assicura il rispetto dei generali principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, in quanto manca nel caso in esame qualunque funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla Regione e le prestazioni rese dagli enti aderenti all'AT; con l'Avviso in esame, infatti, si perseguono finalità connesse a politiche pubbliche nei settori della formazione professionale e del lavoro.

Di seguito si riportano le risposte relative ai singoli quesiti posti in merito all'Avviso in esame:

### **RISPOSTA A QUESITO N. 1:**

- a) In sintonia con quanto previsto nella Circolare 20/E dell'11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, si richiama quanto ricordato nell'ambito della PREMESSA relativa a queste risposte, in ordine al fatto che la procedura di selezione pubblica in questione non sostanzia un appalto pubblico bensì una procedura aperta di selezione per la concessione di contributi. Manca nel caso in esame qualunque funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla Regione e le prestazioni rese dagli enti aderenti all'AT. La Regione, infatti, non acquista un servizio, ma sostiene con un contributo gli interventi formativi di cui alle "Linee Guida" regionali. L'erogazione dei contributi per i corsi e le attività previste dall'Avviso sono dirette a fornire agli enti una

provista economica per servizi da elargire nei confronti dell'utenza meritevole di attenzione sociale. Ne discende che non trovando applicazione il c.d. Codice dei contratti non trova applicazione neanche il Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

- b) L'Avviso al punto 9, rispetto alla fase di ammissibilità delle candidature, individua gli stessi criteri di cui al punto 4.1 del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015". Si precisa, tuttavia, che come espressamente previsto in tale documento, i suddetti criteri sono individuati nello stesso "*...a titolo esemplificativo...*" e quindi non cogente. Ciò nonostante l'Avviso ripropone le 3 classi di criteri riferiti alla conformità della presentazione, del proponente e del progetto, pur nella libera scelta di declinare tali criteri secondo un'articolazione che del tutto legittimamente può essere diversa rispetto a quella meramente esemplificativa riportata nel citato documento.
- c) Anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, si ribadisce il fatto che il contesto di riferimento è quello di un Avviso per un affidamento con contributi e non quello di un appalto pubblico. Vengono pertanto seguite le ordinarie modalità di pubblicazione dell'Avviso e dei suoi esiti, secondo le procedure consolidate e sempre applicate agli Avvisi emanati dalla Direzione. Ogni informazione al riguardo è quindi reperibile ai seguenti link:  
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/> (Avvisi e Bandi);  
<http://amministrazionetrasparente.regione.fvg.it/AmministrazioneTrasparente/ricerca.html> .

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 2:**

Si precisa che il fatto che all'interno dell'AT, al momento della presentazione della candidatura, vi siano soggetti non accreditati ai sensi del regolamento vigente, non è motivo di esclusione della candidatura dalla valutazione. All'atto della candidatura quindi possono partecipare all'AT anche soggetti non già accreditati. Successivamente, una volta individuato il soggetto affidatario, ciascun singolo componente dovrà essere accreditato nella macrotipologia C, settore formativo "Servizi socio assistenziali ed educativi" al più tardi al momento in cui avvia la sua prima attività.

Si precisa inoltre che si tratta di un principio di carattere generale applicato da diversi anni e che non vi è alcuna differenza con avvisi precedenti: la partecipazione è aperta a tutti i soggetti che non perseguono scopo di lucro e che abbiano tra i propri fini la formazione professionale. L'accreditamento viene richiesto al soggetto attuatore nel momento in cui avvia la prima attività formativa.

#### **RISPOSTA A QUESITO N. 3:**

Come indicato al paragrafo 8.1 c. 3 dell'Avviso il referente del comitato di pilotaggio deve essere persona in possesso di esperienza professionale di almeno 10 anni nel settore dei servizi socio assistenziali ed educativi. L'esperienza fa chiaramente riferimento alla persona e può essere stata maturata in più enti ed in tempi diversi, ma sempre ed

esclusivamente in qualità di direttore didattico e/o coordinatore didattico nel settore di riferimento.

**RISPOSTA A QUESITO N. 4:**

Per quanto attiene al quesito n. 4, si precisa che la valutazione afferisce ad un giudizio comparativo tra le due o più compagini che si candidano, prendendo in esame l'esperienza pregressa per l'attività 2010 -2014 sia in termini quantitativi che qualitativi. Va peraltro precisato che il punto 2.1 del criterio di selezione 2 verifica il possesso di competenze legate ai "servizi sociali e sanitari" riferendosi esclusivamente ai corsi di formazione per operatore socio sanitario (OSS) e ai corsi di "Competenze minime nei processi di assistenza alla persona"(CM).

Tali corsi nel periodo 2010-2014, sono stati realizzati da un numero diversificato di soggetti.

Si precisa che nella valutazione dell'esperienza pregressa non rileva in alcun modo che la stessa sia stata conseguita da soggetto regionale o extraregionale, ma esclusivamente il fatto che l'esperienza acquisita nel periodo 2010-2014 nel settore di riferimento sia rilevabile all'interno del Sistema informativo della Regione FVG. Si sottolinea comunque che questo aspetto afferisce ad uno soltanto dei nove criteri di selezione illustrati al paragrafo 9 dell'Avviso.